



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 28 luglio 2025

Prot. n. 2419/ARA OR/sg

Oggetto: legge di bilancio n. 207/2024.
Rivalutazione di terreni edificabili
e con destinazione agricola.
Novità normativa.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali e di Disciplina

LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

A seguito di specifici quesiti e richieste di chiarimento pervenute da iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si segnala che la "legge di bilancio 2025" (legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027") ha, tra le sue misure, introdotto un'importante novità in merito alla rideterminazione del valore della partecipazioni societarie e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L' UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



L'art. 1 comma 30 della legge n. 207/2024 ha infatti **introdotto in via permanente** la possibilità di procedere alla **rideterminazione del valore della partecipazioni societarie ed alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili "entro il 30 novembre di ogni anno"**, senza dover attendere *-come avvenuto sino ad oggi-* la proroga con cadenza annuale delle disposizioni previste dalla legge n. 28 dicembre 2001, n. 448.

L'art. 1 comma 30 della legge n. 207/2024 è infatti intervenuto sulla legge n. 448/2001 il cui art. 7 si riferisce in particolare alle perizie giurate per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, così fissando al **30 novembre di ogni anno** il termine entro il quale occorre effettuare la redazione ed il giuramento della perizia di stima, ai fini del versamento delle imposte sostitutive, atti che rientrano nella piena competenza professionale degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il perfezionamento della rivalutazione di tali beni avviene con il versamento di un'imposta sostitutiva alle imposte sui redditi (*attualmente pari al 18%*) applicata al valore risultante dalla perizia giurata.

L'art. 7, c. 1, della legge n. 448/2001, così come novellato dall'art. 1 comma 30 della legge n. 207/2024 così recita:

"Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare.....per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Si invitano i Presidenti in indirizzo a voler diffondere la presente circolare fra gli iscritti, per una tempestiva informazione relativamente al nuovo termine del 30 novembre di ogni anno, ora introdotto a regime, per consentire agli iscritti liberi professionisti di consigliare ed avvisare nel modo più adeguato la propria clientela.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)